IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

SEZIONE CIVILE

composta dai sigg.ri Magistrati

dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni — Presidente

dr. Emanuele De Gregorio — Consigliere

dr. Gaetano Sole — Consigliere rel.

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento civile iscritto al n. 403/2023 R.G. avente ad oggetto reclamo ex art. 50 decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 avverso il decreto emesso dal Tribunale di Caltanissetta in composizione monocratica in data 16/11/2023, che dichiarava inammissibile la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata da BUTERA Gaetana, promosso

da

BUTERA Gaetana nata in San Cataldo (CL) il 14/5/1988 e residente in Serradifalco (CL) omissis , C.F.:BTRGTN88E54H792S, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Pietro Bruccheri, giusta procura versata in atti

reclamante

contro

Firmato Da: ANNA LISA RIGGI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 29318e34a04a705e4f7f6c7688bb70db
Firmato Da: MELISENDA GIAMBERTONI GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 39ba9a89aef0b0a91d9a068b427b20cd
Firmato Da: SOLE GAETANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20bcc42aa4f56ec58ae36e2f1610d334

- **Unicredit S.p.A.,** in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: 00348170101,
- **Fiditalia S.p.A.,** in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: 08437820155,
- **Agenzia delle Entrate Riscossione**, in persona del legale rappresentante pro tempore,

reclamate contumaci

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 14/12/2023 Butera Gaetana ha proposto reclamo avverso il decreto emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data 16/11/2023, nell'ambito del procedimento n 13/2023 – 1 R.G. con la quale veniva dichiarata l'inammissibilità della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata dall'odierna reclamante.

Segnatamente, il Tribunale nisseno riteneva che, nel caso di specie, la ricorrente non potesse accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti avendo determinato con colpa grave la situazione di sovraindebitamento. In particolare, il giudice di prime cure, esaminata la relazione particolareggiata, prendeva in esame quale parametro di riferimento per valutare la condotta della ricorrente, il cd. storico del sovraindebitamento, valutando cioè il rapporto rata/debito nel tempo: sulla scorta di tale parametro evidenziava che all'epoca dell'accensione dell'ultimo finanziamento (erogato in data 19.10.2018 con Fiditalia s.p.a., per complessivi € 28.000,00, di cui € 8.000,00 utilizzati per estinguere il precedente finanziamento ed € 20.000,00 destinati al marito, Ferrante Bannera Calogero, per l'avvio della sua attività commerciale) la Butera avrebbe dovuto valutare la sussistenza di un significativo squilibrio tra il proprio reddito ed i debiti contratti, posto che la percentuale di incidenza della rata

Firmato Da: ANNA LISA RIGGI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 29318e34a04a705e4f7f6c7688bb70db
Firmato Da: MELISENDA GIAMBERTONI GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 39ba9a89aef0b0a91d9a0688427b20cd
Firmato Da: SOLE GAETANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20bcc42aa4f56ec58ae36e2f1610d334

mensile sul reddito era (già a quella data) pari al 67% (importo complessivo delle rate mensili € 805,46/importo del reddito da lavoro € 1.200,00 circa al mese); ne conseguirebbe che, ancor prima di accendere l'ultimo finanziamento, il nucleo familiare si sarebbe trovato in una condizione di assoluta indigenza, non essendovi risorse disponibili in grado di garantire il minimo vitale (fissato dall'ISTAT per l'anno 2018 intorno ad € 670,00). Secondo il Tribunale, quindi, "*la debitrice avrebbe potuto e dovuto rendersi conto della impossibilità di onorare regolarmente i debiti, considerata anche la necessità di provvedere alle spese necessarie al mantenimento suo e della sua famiglia ed avuto riguardo, per di più, al rischio economico legato all'imminente avvio dell'attività commerciale da parte del marito*" concludendo nel senso che la scelta di ricorrere al credito di terzi sarebbe stata effettuata in maniera imprudente e contro ogni criterio di ragionevolezza.

La reclamante lamenta l'erroneità della pronuncia la quale non avrebbe fatto buon governo della regola soggettiva che fissa le condizioni di accesso al chiesto beneficio: regola stabilita dall'art. 69 D. L.vo 12/1/2019 n. 14, la quale innovando rispetto al precedente impianto normativo, dettato dalla L. 3/2012, ha sostituito il parametro della meritevolezza (che escludeva dal piano il consumatore che avesse assunto obbligazioni "*senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che ha consapevolmente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali*") con quello assai meno restrittivo dell'assenza di colpa grave, malafede o dolo.

Nel provvedimento impugnato, tuttavia, il giudice avrebbe erroneamente valutato la condotta della ricorrente facendo ricorso alla regola non più vigente, negando l'omologa in presenza di una condotta che non poteva certamente ritenersi gravemente colposa. Ed invero, il giudice non avrebbe tenuto conto del fatto che la ricorrente fino

Firmato Da: ANNA LISA RIGGI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 29318e34a04a705e4f7f6c7688bb70db
Firmato Da: MELISENDA GIAMBERTONI GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 39ba9a89aef0b0a91d9a0068b427b20cd
Firmato Da: SOLE GAETANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20bcc42aa4f56ec58ae36e2f1610d334

al febbraio 2022 aveva regolarmente onorato i propri debiti, e ciò nonostante in data 24/1/2020 avesse dato alla luce un figlio.

La reclamante evidenziava inoltre come nessuno dei creditori avvisati avesse presentato osservazioni alla proposta del piano, erroneamente rigettata dal Tribunale.

Chiedeva, quindi, omologarsi la proposta di ristrutturazione del debito siccome certificata dall'Organismo di Composizione della Crisi e non opposta dai creditori.

All'udienza cartolare dell'8.5.2024 la causa è stata posta in decisione.

✦✦✦

Preliminarmente deve darsi atto dell'ammissibilità del reclamo, posto che il Codice della Crisi d'impresa (D. L.vo 12/1/2019 n. 14), innovando rispetto al precedente impianto normativo di cui alla L.3/2012, che non dettava una specifica disciplina da cui inferire quale fosse il giudice chiamato a pronunciarsi in sede di reclamo (sebbene la giurisprudenza, muovendo dalla valorizzazione della natura camerale dei provvedimenti del giudice del sovraindebitamento, avesse ritenuto trattarsi del Tribunale in composizione collegiale) all'art. 70 co. 12 ha stabilito che avverso il decreto di diniego dell'omologazione di cui al co. 10 è ammesso reclamo ai sensi dell'art. 50, che individua nella Corte d'Appello il giudice competente a decidere.

Tanto premesso il reclamo è fondato e va accolto.

Ed invero il ragionamento seguito dal giudice di prime cure non convince, basandosi su considerazioni di carattere meramente astratto, senza tener conto, in particolare, della scansione temporale degli accadimenti che precedevano – e ragionevolmente determinavano – l'impossibilità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

Difatti, l'affermazione secondo cui la reclamante non avrebbe dovuto scendere al di sotto del minimo vitale fissato dall'ISTAT rischia di essere del tutto arbitraria, in

Firmato Da: ANNA LISA RIGGI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 29318e34a04a705e4f7f6c7688bb70db
Firmato Da: MELISENDA GIAMBERTONI GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 39ba9a89aef0b0a91d9a0068b427b20cd
Firmato Da: SOLE GAETANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20bcc42aa4f56ec58ae36e2f1610d334

quanto non tiene conto del fatto che non può ritenersi preclusa ad ogni individuo la libertà di scegliere di rinunciare ad una serie di beni o servizi, soggettivamente ritenuti non così essenziali, vivendo in maniera semplice o finanche austera, magari confidando in un occasionale aiuto familiare.

Ed allora la ragionevolezza o meno della decisione della Butera di accendere un ulteriore finanziamento (*rectius* l'assenza di colpa grave nel prendere tale decisione) va valutata, in concreto, sulla scorta di tre elementi, e cioè: a) quali furono le ragioni che determinavano la decisione di accendere un ulteriore finanziamento; b) per quanto tempo la debitrice è riuscita ad adempiere alla propria prestazione; c) se è possibile individuare una qualche sopravvenienza negativa tale da determinare l'impossibilità di continuare ad adempiere alle proprie prestazioni.

Le risposte che la relazione particolareggiata fornisce a questi tre interrogativi, non consentono di affermare la sussistenza di un atteggiamento gravemente colposo della Butera, tale da impedire l'omologazione del piano.

Difatti, quanto al primo profilo, la relazione dà atto del fatto che il finanziamento del 2018 sia stato acceso dalla Butera dopo aver ottenuto un aumento stipendiale (da € 950,00 ad € 1.200,00) al fine di aiutare il proprio coniuge, bracciante agricolo, ad avviare un'attività commerciale compatibile con il proprio precario stato di salute (e cioè un bar): motivazione evidentemente non futile, ma al contrario improntata ad una comprensibile logica di solidarietà familiare.

Quanto al secondo profilo, non può non rilevarsi come la Butera abbia continuato ad adempiere alle proprie obbligazioni sino al mese di gennaio 2022 (cfr. relazione particolareggiata pag. 2). La considerazione espressa da primo giudice per cui la Butera non avrebbe potuto sopravvivere una volta ulteriormente indebitatasi è, dunque, smentita dai fatti, posto che per 3 anni e 3 mesi la debitrice riusciva ad adempiere alle

Firmato Da: ANNA LISA RIGGI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 29318e34a04a705e4f7f6c7688bb70db
Firmato Da: MELISENDA GIAMBERTONI GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 39ba9a89aef0b0a91d9a068b427b20cd
Firmato Da: SOLE GAETANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20bcc42aa4f56ec58ae36e2f1610d334

proprie obbligazioni.

Quanto al terzo profilo, attinente alle cause che determinavano il sovraindebitamento, anch'esse sono ben delineate dalla relazione particolareggiata, che sottolinea, da un lato, la nascita di un figlio il 24/1/2020; dall'altro la progressiva contrazione della capacità reddituale della Butera, determinata dalla pandemia COVID-19, che dapprima cagionava un dimezzamento delle ore lavorative, con riduzione della retribuzione ad € 950,00 mensili, e successivamente determinava l'ingresso in Cassa Integrazione, con ulteriore diminuzione della retribuzione; infine, ulteriore concorrente causa di crisi economica familiare era rappresentata dalla cessazione dell'attività commerciale del marito, che impediva allo stesso (coobligato unitamente alla Butera, in relazione all'ultimo finanziamento acceso) di adempiere alle proprie obbligazioni.

In definitiva, il quadro appena delineato, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non consente di ritenere la condotta della Butera gravemente colposa, donde non sussistono elementi ostativi all'omologazione del piano. Ed invero, mette conto evidenziare come nessuno dei creditori abbia formulato rilievi in merito all'eventuale maggior convenienza dell'alternativa liquidatoria rispetto al piano presentato dalla odierna reclamante, dal che discende la non necessità di una specifica disamina sul punto.

Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio dei creditori, che già nel corso giudizio di prime cure non si erano opposti all'omologazione del piano.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita così provvede:

- In riforma del decreto emesso dal Tribunale di Caltanissetta in composizione

Firmato Da: ANNA LISA RIGGI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 29318e34a04a705e4f7f6c7688bb70db
Firmato Da: MELISENDA GIAMBERTONI GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 39ba9a89aef0b0a91d9a068b427b20cd
Firmato Da: SOLE GAETANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20bcc42aa4f56ec58ae36e2f1610d334

monocratica in data 16/11/2023 **OMOLOGA** il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da BUTERA Gaetana nata in San Cataldo (CL) il 14/5/1988;

- Rimette gli atti al Tribunale di Caltanissetta per i provvedimenti conseguenti ex artt. 70 CCII;
- Dichiara irripetibili le spese di lite;

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Così deciso a Caltanissetta, il 12.6.2024

Il Consigliere Estensore — **Il Presidente**

Dott. Gaetano Sole — *Dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni*

Firmato Da: ANNA LISA RIGGI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 29318e34a04a705e4f7f6c7688bb70db
Firmato Da: MELISENDA GIAMBERTONI GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 39ba9a89aef0b0a91d9a0068b427b20cd
Firmato Da: SOLE GAETANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20bcc42aa4f56ec58ae36e2f1610d334